



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 1-2007
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

3



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Stato. La “inderogabile tutela dell’ordine pubblico” è principio supremo a presidio della sovranità dello Stato. Il quadro è ampio, ma viene esposto in via molto sintetica, con individuazioni e differenziazioni che l’A. avvalorando citando in modo attento e critico la più recente produzione monografica in materia, ma, forse, sarebbero state opportune ulteriori specificazioni.

Segue, nel terzo capitolo, una valutazione dell’indipendenza degli ordini rispetto al diritto ecclesiastico civile negoziato con le confessioni religiose: dell’impatto, quindi, della bilateralità. La finalità e i confini della normazione bilaterale con le confessioni sono segnati dal rilievo, espresso da Casuscelli, che “la regolamentazione pattizia non è, e non può essere, il sistema ordinario di disciplina dell’interesse religioso”, perché tale ruolo in uno Stato laico deve essere assolto, a garanzia dell’uguaglianza, dal diritto comune. I concordati e le intese, pertanto, si dispongono come momenti integrativi della libertà, in relazione a specifiche esigenze di identità, che ovviamente non incidono “su interessi, valori, principi soggetti alla potestà sovrana” (p. 139 s.). Di questo darebbe conferma l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

In queste prospettive, l’A. rileva come desti perplessità la comunione di intenti, rivolti alla promozione dell’uomo e al bene del Paese, di cui all’art. 1 dell’Accordo di Villa Madama, non tanto perché nasconde una potenziale “interferenza tra sfera spirituale e sfera temporale”, ma in quanto induce a dilatare la materia negoziabile. Il riferimento può avere una portata positiva solo se inteso nel rispetto “dei limiti che la Costituzione assegna alle forme di bilateralità”. Quindi, in virtù del principio di laicità, non si può procedere a cooperazioni in rapporto al patrimonio dogmatico delle confessioni o su ciò che concerne l’ordine proprio delle questioni civili”. La collaborazione interviene tra gli ordinamenti, non tra i distinti e separati ordini (ma, proprio per questo, direi, la legge può stabilire, anche in via negoziata, modalità di intervento che prevedano partecipazioni non lesive della distinzione degli ordini). L’impegno a collaborare, di cui all’art. 1 Conc., per l’A., non costituisce un principio primario, bensì una regola programmatica (p. 158 s.), incapace di produrre espressioni dirette di sussidiarietà nelle prestazioni che competono allo Stato e tale da limitare anche le moda-

lità di esercizio del magistero istituzionale ecclesiastico in materia politica (p. 175): una conclusione, quest’ultima, da condividere con opportuna prudenza; che interviene su un tema, a suo tempo (molto prima dell’avvento dell’Accordo di Villa Madama), affrontato e risolto con equilibrate indicazioni da Saraceni; tanto più che a sanzione di eventuali trasgressioni, di questo divieto e di quelli prima espressi, l’A. non può che riproporre, in via preferenziale, la “regola meta-giuridica dell’autolimitazione del proprio potere in vista di un corretto svolgimento delle relazioni bilaterali” (p. 183).

Per la collaborazione nelle “ulteriori materie” di cui all’art. 13 del Concordato (che va considerato come norma strumentale sulle fonti) vigono le stesse regole, con l’ulteriore limite che le intese paraconcordatarie non possono introdurre materie nuove (e si tratta di interpretazione che trae conforto dal vigente art. 117 Cost.).

In conclusione, il 1° co. dell’art. 7 Cost. è per l’A. importante garanzia in un sistema che ha il pregio di fornire strumenti per coniugare laicità e promozione della libertà religiosa, a livello individuale e collettivo, e la formazione pattizia dovrebbe assolvere “la funzione integratrice di adattare (ove ammissibile) le regole poste dal diritto comune alle specifiche esigenze di identità di ogni culto”; ma, ferme e dimostrate queste valutazioni, trovo comunque difficoltà a condividere che la separazione degli ordini, di cui al dettato costituzionale, sia posta a difesa della priorità dell’ordine dello Stato e che enunci un principio disgiungibile dal dettato dell’art. 8, 2° co., per quanto attiene ai rapporti con altre confessioni.

Flavia Petroncelli Hübler

F. Vecchi, *Gli accordi tra potestà civili ed autorità episcopali*, Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Roma “La Sapienza”, Jovene, Napoli, 2006, pp. XII-340.

Molti anni fa, studiando i rapporti tra Chiesa e Stato in Polonia, fui colpito dal fatto che l’episcopato polacco avesse sottoscritto molti accordi con il governo, indipendentemente dall’intervento ufficiale della S. Sede. Mancavano però dirette relazioni tra Stato e Chiesa e si era in un periodo di guerra fredda

e di minimizzazione dell'aspetto religioso, in particolare modo da parte dei Paesi socialisti. Successivamente, fu lo strumento concordatario ad essere posto in discussione, perché frutto di accordi di vertice e fonte di diritti singolari, privilegiari. Gli accordi firmati dall'episcopato rispondevano in buona parte a tali accuse ed apparivano più democratici. Non si trattava però, come ben si evince dal volume di Fabio Vecchi, di vere novità, perché anche in passato erano stati sottoscritti accordi concordatari minori su specifiche questioni da parte dell'episcopato, molto prima di attribuire particolare rilievo alle Conferenze Episcopali. A ciò si aggiunga che il termine accordo tende oggi a sostituire quello di concordato, che richiama una dimensione privilegiaria o immunitaria non più al passo con i tempi attuali.

Il bel volume di Vecchi, che si avvale di un'importante Appendice di Documenti del XV e XVI secolo, ha pertanto una dimensione storica, riguarda le Concordie portoghesi, quelle spagnole, francesi, tedesche, italiane, inglesi, fino all'America latina, in particolare all'Argentina e al Perù. L'analisi è preceduta da una premessa dottrinale e teorica che pone i termini del problema.

È uno studio originale, nuovo, molto ben condotto, una ricerca seria che fa sorgere immediatamente una domanda. Perché fino ad oggi non era stato fatto nulla del genere dal momento che il tema di lavoro sussisteva? La risposta mi sembra abbastanza evidente: nell'annosa lotta tra episcopato e primato quest'ultimo ha finito con il prevalere per cui uno studio sugli accordi dell'episcopato avrebbe potuto essere interpretato come un supporto per tali posizioni. Vecchi dimostra pertanto un certo coraggio. Nonostante in futuro la via da percorrere sia questa, si tenterà di considerare il lavoro come aspetto di minore importanza, anche se così non è, perché la Santa Sede preferisce gestire in proprio l'attività di tipo concordatario e non delegarla all'episcopato, dal momento che il governo della Chiesa è da sempre accentrato e verticistico.

Io non credo che le concordie abbiano solo dignità storica ma anche giuridica dal momento che ciò che conta è il principio di effettività. Credo piuttosto che in futuro si intensificheranno e che abbiano natura ben diversa da quella dei concordati, rispondono a differenti esigenze e fanno capo a soggetti diversi. Vecchi fa un utile elenco delle Con-

cordie, delle fonti da cui sono tratte, e già il numero dovrebbe dare prova della loro importanza in tutte le aree analizzate. Ed è indubbio che abbiano risolto molti problemi che non avrebbero potuto attendere la stipula di un concordato e che abbiano contribuito alla formazione del diritto ecclesiastico nei singoli ordinamenti, sia sul piano del diritto positivo che consuetudinario. Opportunamente Vecchi acclude anche un carta topografica di terre di confine contestate tra i Savoia, la Chiesa e il Delfinato.

Lo schema del lavoro è forse un po' ripetitivo ma si presta a proficue osservazioni: sui patti feudali, sull'infiltrazione del diritto romano-canonico in Italia, e sulle peculiarità dell'organizzazione ecclesiastica in America latina, per le quali non mancano opportune considerazioni.

Il lavoro, ribadisco, è ben condotto, utile, si basa su una ricerca ampia, e corredato da considerazioni teoriche serie e condivisibili, per cui l'apprezzamento nel suo complesso è sicuramente positivo.

Mario Tedeschi

E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico. Tutto il programma di esame con domande e risposte commentate*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. XI-230.

Nella Collana della Giuffrè, *Manuali brevi, percorsi*, il diritto ecclesiastico è presente con questo volume di Vitali - Chizzoniti. Il primo ha scritto l'impostazione generale, i principi costituzionali e internazionali e il matrimonio, mentre il secondo gli enti ecclesiastici, i rapporti finanziari, i ministri di culto e la cittadinanza, a entrambi è dovuta la parte delle fonti.

Tutta la materia è ricompresa nella prima parte, essendo la seconda riservata, come in tutti gli altri volumi della Collana, alle domande e risposte commentate.

Non so cosa abbia indotto la Casa Editrice Giuffrè a intraprendere l'iniziativa di questi Manuali brevi, che sicuramente coarta gli Autori in spazi e modalità già precostituite, forse la necessità di percorsi e interventi più agili, o la deprecabile abitudine degli studenti di fotocopiare i vecchi Manuali o di servirsi di dispense appositamente approntate.

Entrambe queste abitudini sono presenti a Napoli, ove io insegno, ma questa può essere